



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
CATANIA

IL RETTORE

- Visto l'art.9 del D.L. 1.10.1973, convertito con modificazioni nella Legge 30.11.1973, n. 766, e successive modificazioni;
- visto l'art.1 lettera "C" della Legge 28 giugno 1977, n. 394, relativo alle elezioni di due rappresentanti degli studenti in seno al Comitato per lo sport universitario;
- visto l'art.10 del D.P.R. 10.3.1982, n.162;
- vista la Legge 11 novembre 1990, n. 341, e successive modificazioni;
- visto il vigente Regolamento elettorale per le elezioni delle rappresentanze studentesche in seno agli Organi collegiali dell'Università,

DECRETA

ART.1

Nei giorni 12 e 13 maggio 2010 avranno luogo le votazioni per le elezioni dei due rappresentanti degli studenti in seno al Comitato per lo Sport universitario, per il biennio accademico 2010/2011 - 2011/2012.

ART.2

A tale scopo saranno istituiti uno o più seggi elettorali dislocati per ciascuna Facoltà.

ART.3

L'elettorato attivo e passivo spetta a tutti gli Studenti regolarmente iscritti alla data di indizione delle elezioni, in corso o fuori corso, ai Corsi di laurea ed ai Diplomi universitari.

ART.4

La presentazione delle candidature deve essere effettuata presso il competente Ufficio elettorale (Palazzo Centrale dell'Università-Piano terra) **entro il termine perentorio** delle ore 12.00 del giorno 22 aprile 2010. **Le liste pervenute oltre tale termine non saranno prese in considerazione.**

I Regolamenti elettorali in premessa indicati prevedono che:

- le elezioni si svolgono sulla base di liste concorrenti di candidati, con sistema proporzionale. Ogni lista deve recare una denominazione che serva ad individuarla. Non è ammessa la lista contenente denominazioni identiche o confondibili con quelle presentate in precedenza.
- Le liste non possono indicare un numero di candidati superiore a quello degli eligendi, così come indicato all'art.1.

- Le liste dei candidati, comprendendo o non il numero complessivo dei rappresentanti da eleggere, devono essere corredate dalle firme, autenticate o da un notaio, o da un segretario comunale, o da un Sindaco o suo delegato, o da un funzionario dell'Università preposto dal Rettore, di almeno 75 studenti regolarmente iscritti all'Università di Catania.

Ogni studente può firmare la proposta di una sola lista.

- Le liste devono essere corredate dalle firme, sempre autenticate, dei candidati per accettazione e devono indicare almeno un presentatore, in qualità di responsabile.
Le liste dei candidati e le firme in appoggio delle stesse devono chiaramente indicare il nome e cognome dello studente, il corso di studi ed il numero di matricola universitario.
Sono nulle le indicazioni dei candidati e le firme di appoggio che risultassero incomplete dei predetti dati.
Le liste dei candidati devono essere presentate all'Ufficio elettorale entro e non oltre il 20° giorno precedente a quello fissato per le votazioni.
L'Ufficio elettorale assegnerà a ciascuna lista un numero progressivo secondo l'ordine di presentazione.
Le liste e le relative candidature riscontrate regolari dall'Ufficio elettorale sono rese pubbliche dal Rettore mediante manifesti, almeno otto giorni prima della data fissata per le elezioni.
Avverso l'esclusione delle liste è ammesso ricorso innanzi la competente Commissione di cui al successivo art. 11 entro 24 ore dalla notifica del provvedimento di esclusione al presentatore della lista. La Commissione si pronuncerà nelle 24 ore successive.

ART.5

Ogni lista può designare, entro il 27 aprile 2010 per le funzioni di scrutatore, un elenco di studenti, regolarmente iscritti ed in possesso dell'elettorato attivo.

Ogni studente proposto per le funzioni di scrutatore deve sottoscrivere, per adesione, la propria designazione.

L'ufficio di presidente, di segretario e di scrutatore è obbligatorio per le persone designate.

Solo in caso di reale impedimento l'Ufficio elettorale può proporre al Rettore la designazione di altra persona.

Il sorteggio degli scrutatori e dei supplenti prescelti e l'assegnazione ai vari seggi elettorali avverrà il 5 maggio 2010.

Entro tale data dovranno essere designati anche i rappresentanti di lista.

ART.6

Le operazioni di voto nei seggi, ai quali sono ammessi tutti gli studenti iscritti in corso e fuori corso, presso l'Università di Catania, in possesso dell'elettorato attivo, come richiesto al precedente art. 3 del presente bando, avranno luogo nei giorni 12 e 13 maggio 2010, dalle ore 9.00 alle ore 19.00.

Le operazioni di scrutinio avranno luogo il giorno 14 maggio 2010 con inizio alle ore 8.30.

ART.7

In coincidenza con lo svolgimento delle elezioni prosegue regolarmente l'attività didattica dell'Ateneo, ad eccezione soltanto degli esami di profitto e di laurea che dovranno essere aggiornati.

Sono altresì sospese le lezioni che dovrebbero tenersi nelle aule adibite a seggi elettorali.

ART.8

L'elettore per essere ammesso al voto deve esibire al Presidente o ad uno dei componenti del seggio un proprio documento valido di riconoscimento ed apporre la propria firma sulla lista dei votanti o su una rubrica appositamente predisposta.

L'elettore privo di documento di riconoscimento non è ammesso a votare (non è consentito il riconoscimento dell'elettore da parte dei componenti il seggio o di altri elettori).

Se il nominativo dell'elettore non risulta iscritto nella lista dei votanti o i suoi dati anagrafici risultano erroneamente trascritti, questi potrà essere ammesso al voto soltanto previa presentazione, al Presidente del seggio elettorale, di una regolare certificazione rilasciata dal competente Ufficio Segreteria studenti che oltre ai dati anagrafici, deve attestare l'esatta data in cui è avvenuta l'iscrizione.

Se l'elettore non vota dentro la cabina, il Presidente del seggio elettorale deve ritirare la scheda dichiarandone la nullità e l'elettore non è più ammesso al voto.

L'elettore dovrà indicare in modo chiaro ed inequivocabile la lista votata.

Sono nulle le schede:

- a) che non siano quelle prescritte o prive di bollo o non vidimate dal Presidente o dal Segretario del seggio;
- b) che presentino scritte o segni tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto;
- c) che esprimano il voto per più di una lista o non offrano la possibilità di identificare la lista prescelta.

La votazione comporta l'elezione dei rappresentanti degli studenti nel numero massimo previsto dall'art. 1 nei vari Organi quando si raggiungono le seguenti percentuali degli aventi diritto al voto: 20% per le Università fino a 20.000 iscritti; 15% per le Università da 20.000 a 50.000 studenti; 10% per le Università con oltre 50.000 studenti.

La votazione è valida anche quando la percentuale dei votanti sia inferiore ai predetti quorum; in tal caso il numero dei rappresentanti è ridotto proporzionalmente, con arrotondamento all'intero inferiore. Resta comunque ferma la presenza di almeno uno Studente in seno all'Organo.

ART.9

Ogni elettore può esprimere oltre il voto di lista, una sola preferenza.

I voti di preferenza eccedenti il numero stabilito sono nulli, rimane valido quello scritto per prima.

Sono nulli anche i voti di preferenza per i candidati non compresi nella lista votata.

Se l'elettore non indica alcuna lista, ma indica un candidato della medesima lista, si intende votata la lista alla quale appartiene il candidato preferito.

Su ogni contestazione, il Presidente, udito il parere degli scrutatori, si pronuncia in via provvisoria, facendola risultare nel verbale.

ART.10

Avverso i risultati si potrà far ricorso alla competente Commissione elettorale di cui al successivo art.11 del presente decreto.

Eventuali ricorsi dovranno essere presentati entro 5 giorni dalla pubblicazione dei risultati all'Albo del Palazzo Centrale Universitario, all'Ufficio elettorale centrale, che, unitamente alla competente Commissione elettorale, si pronuncia in prima istanza. Avverso tale decisione è ammesso ricorso, entro 5 giorni, al Senato accademico, il quale si pronuncia in via definitiva.

ART.11

Con successivo decreto sarà costituita presso il Rettorato la Commissione elettorale, composta da tre funzionari dell'Amministrazione universitaria, di cui uno è il Responsabile dell'Ufficio elettorale.

La predetta Commissione, nominata dal Rettore, oltre a decidere su eventuali ricorsi di cui al precedente art.10, ha il compito di:

- 1) pronunciarsi sui reclami inerenti alle operazioni elettorali proposti dagli elettori, dai componenti dei seggi e dai presentatori delle liste elettorali;
- 2) risolvere durante lo svolgimento delle operazioni elettorali ogni questione riguardante l'ordine pubblico al di fuori dei seggi nell'ambito dell'Università;
- 3) collazionare i risultati pervenuti dai seggi e di trasmetterli all'Ufficio elettorale e procedere alla proclamazione degli eletti.

ART.12

Per quanto non espressamente riportato nel presente decreto si rinvia ai Regolamenti elettorali citati nelle premesse.

Catania, 10 marzo 2010

IL RETTORE
(prof. A. Recca)